

CORECOM

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Bologna, 17 settembre 2010

Titolo 1.10.21/79 (ovvero 1.10.21/88) – 1.10.4

DELIBERAZIONE n. 9/2010 del 17 settembre 2010

(estratto dal verbale del 17 settembre 2010)

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX S.R.L. E TELECOM ITALIA S.P.A.FASTWEB S.P.A.

Presenti:

Gardini Gianluca
Bettini Giuseppe
Alberici Arianna

Presidente
Vice Presidente
Componente

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX S.R.L. E TELECOM ITALIA S.P.A./FASTWEB S.P.A.

Il Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna 9/III/08;

VISTA la del. Agcom 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 28 gennaio 2010 (prot. 2829/2010; tit. 1.10.21/79; ovvero 1.10.21/79), con la quale il XXX s.r.l., avente sede in JJJ, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna di definire la controversia in essere con le società Telecom Italia s.p.a e Fastweb s.p.a., ex artt. 14 e ss. del. Agcom 173/07/CONS;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 8445/2010) inviata in data 18 marzo 2010;

VISTE le memorie autorizzate e i documenti ricevuti, anche a seguito di richieste istruttorie;

UDITE le parti nell'udienza di discussione del 20 aprile 2010 (verbale prot. 11354/2010);

VISTE la relazione del Responsabile del procedimento, avv. Marco Ciancaglini (prot. 26919/2010) e la proposta di decisione del responsabile del Servizio, dott. Gianni Varani (prot. 26938/2010), ex art. 19, del. Agcom 173/07/CONS;

UDITA l'illustrazione del componente, avv. Giuseppe Bettini, designato dal Presidente, svolta nella seduta del 17 settembre 2010;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Il XXX s.r.l. (di seguito XXX), in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, dott. VVV e III, titolare di un contratto di somministrazione del servizio telefonico e adsl per i numeri 053yyy e 053zzz, il 6 luglio 2009 riceveva dal proprio operatore, Fastweb s.p.a. (di seguito Fastweb), il codice di migrazione richiesto a seguito della decisione di traslocare la sede e mutare operatore per l'impossibilità di Fastweb di continuare l'erogazione del servizio (codice di migrazione MTW053313700495007). Il codice di migrazione riportava entrambi i numeri telefonici su cui Fastweb erogava il servizio, uno nativo Telecom Italia s.p.a. (053yyy) e uno nativo Fastweb (053zzz).

Il successivo 8 luglio XXX, contattato il servizio clienti di Telecom Italia s.p.a. (di seguito Telecom), presentava la richiesta di migrazione verso tale operatore, utilizzando un formulario prestampato fornito dalla stessa Telecom. Nel formulario XXX inseriva il codice di migrazione e il numero telefonico 053yyy.

Fastweb rifiutava tuttavia la richiesta di migrazione presentata da Telecom indicando come causale di scarto "codice incompleto in quanto non contiene i DN (district number) associati al codice di migrazione". Dalle memoria autorizzata depositata da Fastweb nel corso del procedimento emergeva che l'errore è da rintracciarsi nell'indicazione, effettuata da XXX nel formulario contenente la richiesta di migrazione, del solo numero nativo Telecom (053yyy) e non di quello nativo Fastweb (053zzz), nonostante il codice di migrazione comprendesse entrambe le numerazioni.

Constatato che la migrazione non era stata effettuata, dopo vari solleciti XXX riceveva in data 16 settembre 2009 l'intervento di un tecnico Telecom, che voleva installare nella nuova sede una linea con un nuovo numero. Bloccato l'intervento, in quanto differente dalla richiesta migrazione, il tecnico garantiva il buon fine dell'operazione di migrazione entro venti giorni.

Persistendo la mancata effettuazione della migrazione, in data 16 novembre 2009 XXX contattava il servizio clienti di Fastweb, ricevendo l'informazione che il numero 053yyy non era ancora migrato in Telecom. Nella stessa data XXX contattava il servizio clienti di Telecom, che comunicava la sussistenza di un errore di compilazione nella richiesta di migrazione. A detta del XXX l'errore venne qualificato nella scrittura delle prime tre caselle del codice OLO inserito nel formulario. Il giorno successivo, tuttavia, XXX ricontattava il servizio clienti di Telecom, ottenendo, a detta dello stesso XXX, un'informazione opposta, ossia che la richiesta di migrazione era corretta.

Afferma Telecom che il proprio servizio clienti, rispettivamente in data 11 novembre 2009 e 19 novembre 2009, ha invitato XXX a "ricontrattualizzare" per "pratica in stato di KO" e a "rispedire il modulo con codice di migrazione corretto".

XXX invia quindi un fax di reclamo al servizio clienti di Telecom. Il successivo 28 novembre Telecom invia a XXX un sms comunicando che la pratica è in lavorazione. Idem un ulteriore sms del 7 dicembre.

Afferma inoltre XXX di aver contattato il servizio clienti di Fastweb anche in data 16 novembre, alla presenza dell'avv. S. B. del Foro di UUU, chiedendo di attivare il trasferimento di chiamata dal fisso all'utenza mobile del dott. VVV, ricevendo tuttavia un diniego da Fastweb; Fastweb nega invece di aver ricevuto una simile richiesta.

Il 9 gennaio 2010 XXX, constatata la mancata evasione della richiesta di migrazione, presenta una denuncia – querela presso la Stazione Carabinieri di Porto Garibaldi.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, XXX deposita l'istanza di definizione della controversia in oggetto, accompagnata da un'istanza di provvedimento temporaneo ex artt. 21 e 5, del. AGCOM 173/07/CONS. Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, il provvedimento emesso da questo CORECOM nei confronti di Fastweb e Telecom, in accoglimento dell'istanza, trovava attuazione solo in data 15 aprile 2010, quando, a seguito di numerosi contatti intercorsi tra questo ufficio e i due operatori, veniva esperita la differente procedura della "cessazione con rientro".

XXX ha richiesto "l'indennizzo danni [...] per tutti i danni patiti e patienti".

Fastweb ritiene di non avere responsabilità, stante la correttezza della causale di scarto e l'assenza di richieste di attivazione del servizio di trasferimento di chiamata; a mero titolo conciliativo e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, Fastweb offre di stornare integralmente l'insoluto di XXX, pari a € 683,20, calcolato sino al 29 marzo 2010.

Telecom ha affermato di non avere responsabilità, stante l'erronea compilazione della richiesta di migrazione ad opera di XXX; a mero titolo conciliativo e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, Telecom offre un indennizzo pari a € 1.500,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in oggetto verte sulla migrazione di un'utenza di telefonia fissa. La disciplina applicabile alla fattispecie è quella prevista dalla del. AGCOM 4/06/CONS, novellata dalla del. 274/07/CONS, e dal conseguente Accordo quadro sottoscritto dagli operatori e recepito dalla circolare AGCOM del 9 aprile 2008. La successiva del. AGCOM 41/09/CONS non è invece applicabile, essendo stata approvata il 24 luglio 2009, in data quindi posteriore alla richiesta di migrazione.

Punto di partenza per la definizione della controversia è dunque la disciplina della procedura di migrazione, a iniziare dalle modalità e dai contenuti della richiesta dell'utente. Al riguardo l'art. 17, c. 2, lett. b, del. 4/06/CONS, come modificata, dispone che l'utente, in caso di "passaggio" ad altro operatore (e dunque sia di "cessazione con rientro" che di migrazione), indichi il "numero telefonico della linea (o delle linee) per le quali si richiede la disattivazione del servizio di accesso". L'all. 1 del citato Accordo quadro prevede in particolare che l'utente comunichi all'operatore recipient tutte le numerazioni associate all'accesso; l'all. 5 precisa poi che l'utente può chiedere la migrazione anche non per tutti i numeri associati a una risorsa, conseguendone per l'operatore donating il diritto di disporre del numero non oggetto di migrazione nelle forme previste dal medesimo allegato. Coordinando il quadro giuridico appena esposto può dedursi che le

numerazioni per le quali si richiede la disattivazione della linea sono sia quelle per le quali l'utente richiede la migrazione, sia quelle per le quali l'utente non richiede la migrazione, ma che saranno comunque disattivate dall'operatore donating. Da questo deriva che XXX avrebbe dovuto indicare espressamente tutti i numeri associati al codice di migrazione, anziché solo quello nativo Telecom per il quale veniva chiesta la migrazione. Questo, tenendo comunque conto del fatto che il codice di migrazione fornito da Fastweb si riferiva a entrambi i numeri telefonici, come espressamente indicato nella comunicazione dello stesso operatore, e che pertanto Fastweb dalla doppia indicazione del codice di migrazione e del numero telefonico da migrare, inserite entrambe nel formulario riempito da XXX, avrebbe potuto dedurre agevolmente la presenza di un secondo numero nativo Fastweb associato alla risorsa e l'intenzione di XXX di disattivare tale numero, senza alcuna migrazione.

La parziale incompletezza della richiesta di migrazione avanzata da XXX deve tuttavia essere valutata alla luce del contenuto prestampato del formulario consegnato all'utente da Telecom ed effettivamente usato per la procedura di passaggio. Tale formulario afferma che "saranno migrate in Telecom Italia solo le numerazioni che sono di proprietà Telecom Italia (ovvero solo le numerazioni che il cliente aveva prima di passare ad altro operatore)", facendo pertanto intendere che la migrazione di un numero nativo Fastweb sia impossibile. Tale assunto non è però fondato, poiché nessuna disposizione delle delibere sopra richiamate esclude la migrazione di numeri nativi di altri operatori. Occorre poi aggiungere che il sopra citato formulario non contiene alcuno spazio per indicare eventuali numeri associati al codice di migrazione ma che non siano oggetto di migrazione. XXX eccepisce che la compilazione effettuata è stata indotta proprio dalla frase del formulario sopra citata: qualora fosse stato impossibile migrare con numeri nativi Fastweb, la richiesta di migrazione non avrebbe potuto contenere altri numeri se non quelli nativi Telecom, pena, diversamente, il rigetto della domanda di migrazione per "ultra petitem". Ciò premesso, per apprezzare, nel caso, la responsabilità di Telecom è necessario considerare due elementi: in primo luogo, il fatto che il formulario è redatto unilateralmente da Telecom, che, dunque, fornendo informazioni si assume la responsabilità della loro correttezza, specie ove esse possano agire sulla validità del contratto; in secondo luogo, la differente posizione delle due parti, l'una, Telecom, evidentemente addentro ai processi di migrazione e alla relativa disciplina, l'altra, l'utente, dotato di informazioni di gran lunga minori e pertanto portato alla fiducia nei confronti dell'operatore. È dunque emergente una responsabilità precontrattuale di Telecom che, avendo fornito informazioni errate su un requisito di validità della proposta di migrazione, ha indotto l'utente - cui non può essere richiesto un livello di diligenza più che ordinaria, così da conoscere una complessa procedura tecnica dubitando delle affermazioni del gestore telefonico - a un'insufficiente compilazione del formulario di migrazione.

In secondo luogo, Telecom, una volta appreso il rigetto da parte di Fastweb e conosciuta la causale di scarto, avrebbe dovuto dare immediata informazione all'utente, secondo principi di

correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto. Obbligo ancora più sensibile considerando che, nel formulario per la migrazione, Telecom ha richiesto a XXX un recapito telefonico mobile, effettivamente fornito, e un'espressa autorizzazione a contattare l'utente al predetto numero "per ogni evenienza connessa al buon esito del processo di rientro in Telecom Italia anche con riferimento a problematiche tecnico-amministrative". L'aspettativa ingenerata nell'utente trova peraltro una sponda nell'art. 18, c. 2, lett., del. AGCOM 4/06/CONS, come novellata dalla del. AGCOM 274/07/CONS, che obbliga l'operatore recipient a fornire all'utente "una comunicazione che conferma la data prevista per la migrazione". Pur non trovando applicazione, tale obbligo, nell'ipotesi inversa di un esito negativo della migrazione, risulta evidente come la trasparenza e lo scambio di informazioni rappresentino principi che danno contenuto all'obbligo di correttezza e diligenza, qualificabile infatti come "dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra [parte], a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge" (Cass. civ., sez. un., sent. 28056/2008). La condotta di Telecom è peraltro autonomamente configurabile come violazione dell'art. 4, del. AGCOM 179/03/CSP, laddove si afferma, nell'ambito di un più generale diritto per gli utenti a ricevere "un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi" (c. 1), che l'operatore deve "informare gli utenti delle decisioni che li riguardano [e] delle loro motivazioni" (c. 3, lett. D). Da quanto emerso in sede istruttoria, risulta invece come XXX non abbia ricevuto alcuna comunicazione chiara ed esaustiva da parte di Telecom, per espressa ammissione di quest'ultima in sede di udienza. Anche nella documentazione prodotta in sede di integrazione istruttoria, l'unico preciso e motivato riferimento alla fornitura di informazioni da parte del servizio clienti di Telecom, datato 19 novembre 2009, parla di un invito "a rispedire il modulo con codice di migrazione corretto", sebbene la causale di scarto fosse diversa e attenesse alla mancata indicazione dei numeri telefonici. Si aggiunga, poi, che gli sms inviati a XXX da Telecom, e da questa non contestati, informavano l'utente del fatto che la sua richiesta di migrazione fosse in lavorazione, evidentemente accettando il presupposto della corretta redazione della richiesta di migrazione stessa. Nessun rilievo deve infine avere l'eccezione avanzata da Telecom, in ordine alla fornitura di informazioni sul motivo del rifiuto effettuata attraverso mail inviate al CORECOM nei procedimenti ex artt. 5 e 21, del. AGCOM 173/07/CONS (tanto in conciliazione, quanto in definizione). La lettura di queste comunicazioni attesta infatti, da un lato, l'assenza di alcuna esplicita e completa indicazione dei motivi di rifiuto, in violazione dell'obbligo sopra citato ex art. 19, c. 4, del. AGCOM 179/03/CSP, dall'altro lato, la contraddittorietà delle stesse informazioni che, nelle comunicazioni del 3 e del 17 marzo 2010, indicavano l'inoltro di solleciti a Fastweb, evidentemente facendo ancora una volta presumere la correttezza della richiesta di migrazione sottoscritta da XXX.

L'emersione di una responsabilità a carico di Telecom, per erronea e incompleta informazione, determina l'obbligo di corresponsione di un indennizzo a favore di XXX. Non essendo la fattispecie

in esame specificamente prevista dalla Carta di servizi Telecom, l'impiego di un principio analogico, indicato anche dalle linee guida AGCOM al fine di non far ricadere sull'utente eventuali omissioni dell'operatore, richiama l'applicazione di quanto disposto dall'art. 4 della stessa Carta di servizi, che prevede un indennizzo pari alla metà del canone mensile, da corrispondersi giornalmente. Tale canone è quello ordinario determinato dalla prima fattura ricevuta da XXX a seguito dell'intervenuto passaggio del numero da Fastweb a Telecom, e pertanto la misura è 11,25 € *pro die*, in relazione a un canone bimestrale voce pari a € 45,00. Non può essere invece computato il canone adsl, poiché da un lato non sussiste prova dell'avvenuta richiesta del servizio contestualmente al procedimento di passaggio a Telecom, e, dall'altro, la fattura sopra menzionata fa emergere come il servizio adsl sia stato erogato in data successiva all'erogazione del servizio voce, facendo ciò presumere una richiesta di servizio adsl rivolta a Telecom solo dopo l'effettivo trasferimento della linea.

Il *dies a quo* per il calcolo dell'indennità deve essere computato dal momento di sottoscrizione della richiesta di migrazione, l'8 luglio 2009, poiché in tale data si è manifestata l'omissione informativa di Telecom, relativamente alle condizioni e alle modalità per effettuare la migrazione stessa. Il *dies ad quem* deve essere invece rinvenuto nel momento in cui XXX ha ottenuto l'effettivo cambio di operatore, e dunque il 15 aprile 2010, considerando che la "cessazione con rientro", richiesta in data 29 marzo 2010, è stata conseguenza dell'impossibilità di portare a effetto la migrazione. Ne consegue pertanto che il periodo nel quale è maturato il diritto all'indennizzo è pari a giorni duecentottanta, corrispondenti a un indennizzo pari a € 3.150,00.

Conviene precisare, per concludere, che la richiesta avanzata da XXX del risarcimento dei danni deve essere interpretata come richiesta di un indennizzo, secondo il canone interpretativo fornito dalle linee guida AGCOM, che s'intende in questa sede integralmente accolto.

La seconda questione concerne invece l'attivazione del servizio di trasferimento di chiamata sul cellulare personale del dott. VVV, legale rappresentante di XXX.

Risulta dalla documentazione prodotta da Fastweb nel corso dell'udienza, relativamente al traffico in uscita dal numero 053yyy, la sussistenza del servizio di trasferimento di chiamata verso un'utenza mobile, che, tuttavia, non corrisponde a quella personale del dott. VVV. La deviazione di chiamata in oggetto era stata infatti attivata precedentemente alla richiesta di migrazione e concerneva un altro collaboratore di XXX, che necessitava di essere rintracciato per obblighi di reperibilità collegati al proprio lavoro. Precisa inoltre il dott. VVV di aver provveduto a richiedere il trasferimento di chiamata sulla propria utenza mobile in data 16 novembre 2009, contattando telefonicamente il servizio clienti di Fastweb a mezzo dell'avv. S. B. di UUU. Fastweb, nella propria memoria, afferma di non aver mai ricevuto tale richiesta. Onde verificare l'effettiva richiesta del servizio, in sede istruttoria è stata richiesta a Fastweb la produzione degli estratti della propria banca dati, relativi alle comunicazioni intercorse tra XXX e il proprio servizio clienti. Tale onere non è stato tuttavia assolto da Fastweb, che non ha depositato quanto richiesto. L'omissione

dell'operatore, precludendo la verifica degli elementi presenti nella banca dati, deve essere pertanto letta come conferma dell'avvenuta proposizione della richiesta del servizio di trasferimento della chiamata da parte di XXX. A tale richiesta Fastweb avrebbe dovuto dare attuazione, come invece non è avvenuto, entro un termine che, stante il silenzio sul punto delle condizioni generali di contratto, deve essere equiparato a quello di attivazione del servizio telefonico, pari dunque a sessanta giorni (art. 6, c. 1). Ne consegue pertanto un inadempimento da parte di Fastweb a fronte della richiesta effettuata dall'utente, che determina l'obbligo di corrispondere un indennizzo sino al momento di effettivo trasferimento dell'utenza telefonica. L'indennizzo da imputarsi a Fastweb deve essere individuato, ancora una volta, stante l'assenza di una specifica previsione, in via di analogia, avendo come clausola di riferimento l'art. 6 della Carta di servizi, che prevede per i contratti relativi ad aziende un indennizzo pari a € 15,00 al giorno. Ne deriva un indennizzo quantificabile in € 1.320,00 pari a ottantotto giorni di inadempimento, disapplicando in tal modo il limite massimo stabilito dallo stesso art. 6 della Carta di servizi. Giova infatti rammentare che ai sensi dell' 11, c. 2, del. AGCOM 179/03/CSP l'indennizzo previsto deve essere proporzionale al pregiudizio arrecato, inteso in termini di adeguatezza, parametrata anche alla "quantità e qualità del servizio" e alla "natura del soggetto – utente" (del. AGCOM 47/07/CIR). Per tale ragione, considerando la continuità e l'intensità del pregiudizio sofferto da XXX, che si è visto privare della piena possibilità di essere rintracciato tempestivamente dai propri clienti, il suddetto limite non può essere applicato nel caso di specie.

Riguardo al traffico telefonico generato dall'istante, questo deve essere considerato come non dovuto, in quanto effetto di servizio non richiesto, a far data dall'8 settembre 2009, giorno di rigetto da parte di Fastweb della richiesta di migrazione, che, ove ben formulata sulla base delle corrette informazioni fornite da Telecom, avrebbe invece dovuto avere esito positivo. Da allora e sino al giorno in cui Fastweb avrebbe dovuto consentire il trasferimento di chiamata, il traffico telefonico non richiesto è quindi da imputarsi alla responsabilità di Telecom, conseguendo al difetto di informazione sopra menzionato; da quest'ultimo termine sino a quello di effettivo trasferimento a Telecom, il traffico telefonico è invece imputarsi alla responsabilità di Fastweb, in ragione del proprio inadempimento, trattandosi infatti di traffico telefonico che, dai documenti allegati, concerne esclusivamente il trasferimento di chiamata su un numero differente da quello richiesto da XXX.

In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in € 120,00, sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. AGCOM 529/09/CONS, atteso che l'istante ha partecipato, senza assistenza, tanto all'udienza di conciliazione quanto a quella di definizione, svolte in luogo differente da quello di domicilio. In ragione della rispettiva soccombenza, le spese sono proporzionalmente divise tra Telecom e Fastweb, nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il Corecom, all'unanimità,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

In accoglimento, nei limiti seguenti, dell'istanza presentata da XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in JJJ (prot. 2829/2010; tit. 1.10.21/79; ovvero 1.10.21/88)

1- Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta:

a) a corrispondere all'utente la somma di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per le causali indicate in motivazione.

2- Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta:

a) a corrispondere all'utente la somma di € 1.320,00 (milletrecentoventi/00), a titolo di indennizzo per le causali indicate in motivazione.

b) a stornare e/o rimborsare le somme fatturate per la fruizione di ogni servizio telefonico in relazione al contratto in oggetto, a far data dall'8 settembre 2009 e sino al 15 aprile 2010, con conseguente regolarizzazione della posizione contabile dell'utente senza onere alcuno per quest'ultimo.

3- Telecom Italia s.p.a. e Fastweb s.p.a. sono altresì tenute a rimborsare all'istante le spese di procedura, pari a € 120,00 (centoventi/00), da imputarsi rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d. lgs 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna – Corecom, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.


Telecom Italia s.p.a. e Fastweb s.p.a. sono tenute, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 1, c. 26, l. 429/1997, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Presidente

Prof. avv. Gianluca Gardini



Il Segretario

Dott. Gianni Varani

